



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 267 DD. 02-11-2007 PROT. 20070038301 DD. 02-11-2007

Oggetto: Ordinanza per il contenimento delle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di legge degli inquinanti PM10 e del biossido di azoto.

IL SINDACO

– Premesso che con D.M. d.d. 02 aprile 2002 n. 60 relativo al recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, ossido e biossido di azoto, particelle di piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, sono stati stabiliti fra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. d.d. 04 agosto 1999 n. 351 i valori limite, le soglie d'allarme ed il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti con margini di tolleranza che decresceranno di anno in anno.

– Rilevato che la Giunta comunale, nella seduta del 04.10.2005, ha preso atto dei contenuti del Piano di Azione per il risanamento dell'aria, come proposti dal Consorzio dei Comuni Trentini e ripresi nella delibera della Giunta Provinciale nr. 2364 dd. 04.11.2005.

– Preso atto che nella stagione invernale potranno verificarsi ripetuti superamenti dei limiti medi giornalieri degli inquinanti atmosferici e che pertanto potrà rendersi necessario provvedere all'adozione di misure preventive e di emergenza per la limitazione della circolazione delle categorie di veicoli maggiormente inquinanti e una complessiva riduzione del traffico al fine di tutelare la salubrità dell'ambiente e la sicurezza della popolazione.

– Considerato che nel corso del 2007 è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999, il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, approvato in via preliminare dalla Giunta Provinciale con delibera n. 908 di data 04.05.2007.

– Ritenuto consequenziale adottare, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano di Azione suddetto, i provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare di tipo stagionale permanente, vietando la circolazione dei veicoli **tutti i giorni esclusi sabato e festivi**, dalle ore 07.00 alle 09.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, salvo deroghe, nel periodo compreso tra il 05 Novembre 2007 ed il 31 Marzo 2008 ai veicoli alimentati a benzina ante euro 1, ai veicoli alimentati a gasolio ante Euro 2, ed ai ciclomotori e motocicli ante Euro 1;

– Considerato che tra le principali fonti di emissione degli inquinanti atmosferici vi è il traffico veicolare stradale;

– Visto il D.Lgs. d.d. 04 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

– Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente d.d. 02 aprile 2002 n. 60, di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

Firma autografa su originale

- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale d.d. 04 Maggio 2007, n°. 908, Piano di azione Provinciale per la tutela e la qualità dell'aria;
- Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;
- Visto il D.to Leg.vo 30.04.2006 nr. 152 " Testo Unico Ambientale".

ordina

su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo del Comune di Pergine Valsugana, nel periodo compreso tra il 05 novembre 2007 ed il 31 marzo 2008, l'istituzione del divieto di transito tutti i giorni con esclusione del sabato e dei giorni festivi, ad ogni sorta di autoveicolo:

- 1) Alimentato a benzina avente livelli di emissione rispondenti alle normative e direttive ante Euro 1.-**
- 2) Alimentato a gasolio avente livelli di emissione rispondenti alle normative e direttive ante Euro 2.-**
- 3) Ai ciclomotori e ai motocicli aventi livelli di emissione rispondenti alle normative e direttive ante Euro 1.-**

In presenza del verificarsi della fase acuta del superamento degli inquinanti, di cui al punto 2.4.2 del Piano di azione per il contenimento delle situazioni di emergenza per l'anno 2007-2008, il divieto si estenderà, nei confronti delle stesse categorie di veicoli, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 con le analoghe esclusioni del sabato e dei festivi.

Sono escluse dal divieto le seguenti strade ricadenti all'interno del centro abitato di Pergine Valsugana:

- Viale degli Alpini e Via Rosmini, solo nei tratti che consentono il collegamento tra la S.P. n. 8 dei Mocheni e la S.P. n. 66 per Montagnaga con la S.S. 47 della Valsugana;
- Rotatoria Dossetti, Via al Lago, Via Molin del Palù, solo nei tratti che consentono il collegamento della S.P. n. 228 Levico- Novaledo con la S.S. 47 della Valsugana;
- Viale Dante e Viale dell'Industria;

Sono escluse dalle misure di limitazione della circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus per il trasporto pubblico e scolastico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza e da noleggio e taxi;
- b) veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso pubblico e dei medici, veterinari e operatori sanitari in visita d'urgenza;
- c) ambulanze e autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- d) veicoli per il trasporto di valori, sostanze deperibili, rifiuti speciali e pericolosi e trasporto animali;
- e) veicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;
- f) autoveicoli adibiti a servizi funerari e veicoli dei familiari del defunto;
- g) mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale ed adattamenti;
- h) veicoli delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali, nonché Trentino Servizi, Enel, Telecom e Ferrovie dello Stato e di tutte le società di servizio pubblico;
- i) veicoli con alimentazione a GPL o metano o bifuel (benzina-metano, benzina-GPL), elettrici o ibridi regolarmente omologati;
- j) veicoli con targa straniera utilizzati da soggetti residenti all'estero;
- k) i veicoli privati utilizzati dal personale provinciale e comunale durante lo svolgimento di attività di ispezione ambientale o di servizi di reperibilità provinciale connessa all'attività di protezione civile comprovate da dichiarazione del rispettivo Dirigente;
- l) i veicoli privati utilizzati dal personale di enti o uffici pubblici nell'ambito di attività lavorativa ispettiva, muniti di idonea attestazione dell'ente di appartenenza sui compiti di istituto;

Firma autografa su originale

- m) i veicoli di lavoratori in servizio presso Enti pubblici o Aziende il cui turno di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente al percorso tra abitazione e luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l'articolazione del turno di lavoro;
- n) autoveicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili come tali per i servizi di competenza;
- o) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- p) i veicoli con almeno tre persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
- q) gli autoveicoli omologati per due posti con due persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
- r) mezzi agricoli e veicoli utilizzati ad esclusive funzioni agricole, limitatamente al tragitto per accedere ai fondi aziendali e comunque limitatamente alle operazioni improrogabili.

Sono temporaneamente sospese tutte le altre ordinanze in contrasto con la presente.

La Polizia Municipale è autorizzata a concedere deroghe alla presente ordinanza purchè limitate e compatibili con gli obiettivi del Piano di Azione provinciale, che non siano in contrasto con i provvedimenti adottati dagli altri Comuni considerati dal Piano stesso e che siano correlate ad interessi pubblici, ovvero comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi, nonché per particolari esigenze.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate è punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 c. 13 del vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura della squadra segnaletica del cantiere comunale del Comune di Pergine Valsugana, dandone avviso contemporaneamente al Comando Polizia Municipale Alta Valsugana. (tel. 0461-502580).

Si richiamano altresì le seguenti disposizioni:

- **è fatto divieto, fino a revoca, di effettuare la combustione al suolo di qualsiasi materiale, compresi i residui agricoli;**
- **il rigoroso rispetto delle massime temperature negli edifici di proprietà comunale, anche attraverso l'individuazione di un unico responsabile e la sensibilizzazione di tutti gli utilizzatori delle strutture;**
- **rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici. I valori di riferimento sono previsti dal D.P.R. n°. 412/1993 e s.m. (18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici della categoria E8. "attività industriali e artigianali" e 20 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie);**
- **incrementare le attività di lavaggio delle strade al fine di evitare l'accumulo di polveri sulle piattaforme stradali;**
- **la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi, giardini ecc. da effettuare solo mediante raccolta e spezzamento ad umido.**

I trasgressori saranno puniti con l'applicazione delle sanzioni amministrative ed eventualmente penali previste dalle normative specifiche di settore.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

dispone che

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le prescrizioni del Codice della Strada anche per quanto attiene la fase di superamento acuta;

Firma autografa su originale

- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione, al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;
- comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

IL SINDACO
Renzo Anderle

COPIA